

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1105

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DIAZ LAURA, IOTTI LEONILDE, DE LAURO MATERA ANNA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, BORELLINI GINA, MERLIN ANGELINA, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, ROSSI MARIA MADDALENA, VIVIANI LUCIANA, RE GIUSEPPINA, BEI CIUFOLI ADELE, GRASSO NICOLOSI ANNA

Presentata il 23 aprile 1959

Modificazione delle norme del Codice civile attinenti all'ordinamento del matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 29 della Costituzione repubblicana sancendo che « il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza giuridica e morale dei coniugi » ha inteso apportare una sostanziale modifica a formule superate rispetto alla concezione etica e sociale della maggior parte delle famiglie italiane.

L'uguaglianza di dignità sociale e di capacità giuridica di tutti i cittadini, senza distinzione di qualsiasi natura — ivi compresa la distinzione di sesso — è un principio che, prima di essere accolto nella Costituzione, ha avuto la sua affermazione storica nella Resistenza cui le donne italiane parteciparono con chiara coscienza e con parità di diritti e doveri. Al riconoscimento del diritto di uguaglianza, diritto che non si può negare senza negare la dignità della persona, la donna è giunta dopo una lunga serie di prove; oggi essa esige che questo diritto sia attuato per ogni istanza della vita sociale.

La Costituzione, a questo proposito, non presenta lacune nemmeno nella forma di tacite implicazioni: col diritto elettorale, attivo e passivo, dichiara il diritto al lavoro e alla parità di retribuzione, il diritto di ac-

cesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive; e con la dichiarazione della parità giuridica e morale del marito e della moglie, introduce nell'istituto della famiglia la sostanziale innovazione che lo armonizza al complesso dei rapporti sociali ordinati sulla uguaglianza. Sarebbe quindi oltre a tutto un volersi astrarre da una realtà, non solo già ampiamente riconosciuta e sancita in tutti i Paesi civili e moderni, ma ormai acquisita nelle coscienze di milioni di cittadini del nostro Paese il voler insistere a negare alla donna il diritto di esercitare la propria funzione — con piena parità nei confronti dell'uomo — nell'ambito della famiglia.

Se dunque la formula costituzionale citata deve essere considerata come norma precettiva, resta a vedere se essa sia di applicazione diretta ed immediata. Riteniamo che essa abbia efficacia abrogante rispetto alle disposizioni vigenti in base alle quali il matrimonio è costituito come rapporto di dominazione — subordinazione; è certo che essa dà un preciso orientamento al legislatore che deve formulare le disposizioni sostitutive. In tal senso si deve interpretare la preposizione subordinata che completa il capoverso

dello stesso articolo 29: « con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare »; la quale non può esprimere una esigenza contrastante con la precisa affermazione formulata nella preposizione principale. Conferma questa convinzione il ricorso a quella « volontà del legislatore » che è norma di interpretazione in ogni caso suscettibile di dubbio.

Nel progetto di Costituzione presentato dalla Commissione dei 75, la materia del capoverso dell'articolo 29 era compresa nell'articolo 24 con questa formulazione « Il matrimonio è basato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione al fine di garantire la indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ». La discussione in Assemblea rilevò la piena concordanza sulla dichiarazione della uguaglianza giuridica e morale; i dissensi sorsero dalla enunciata indissolubilità del matrimonio, che fu alla fine respinta.

La nuova redazione della formula fu approvata senza che venisse rilevato come la sostituzione del termine « condizioni » con quello di limiti introducesse una evidente sconcordanza fra le due porzioni di cui veniva a comporsi il secondo comma dell'articolo 29.

Il limite dell'uguaglianza cade nella disuguaglianza; ora è chiaro che la Assemblea Costituente non intese affermare che l'unità della famiglia possa essere garantita soltanto con la negazione del principio dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi che essa aveva voluto esplicitamente dichiarare. A questo proposito l'onorevole Moro ebbe a rilevare che proprio l'uguaglianza di diritti e di doveri fra coniugi è la migliore garanzia dello stabilirsi e del perdurare di una salda unità nella famiglia.

Anche indipendentemente dalla considerazione dell'intento del legislatore, l'esame obiettivo della questione ci conduce allo stesso risultato. L'ordinamento gerarchico non è affatto condizione necessaria a garantire l'unità di una formazione sociale qualunque essa sia; l'esperienza personale e la lezione della storia ci hanno insegnato che proprio nella disuguaglianza si formano le situazioni conflittuali per le quali le società fondate sul principio di dominazione sono destinate a disgregarsi. L'ordinamento democratico, fondato sul principio della collaborazione,

esclude il concetto e la prassi del potere come attributo di persone o categorie aprioristicamente designate. Perché dunque si dovrebbe ritenere che soltanto la famiglia richieda come condizione necessaria di unità l'esistenza di un *capo* e che nel matrimonio si debba stabilire una preminenza — e, correlativamente una subordinazione — anziché una libera associazione fra uguali?

Ma poiché le formule normative non possono essere concretamente considerate se non in relazione al costume, dobbiamo rilevare che l'evoluzione della famiglia italiana — nel suo assetto economico non meno che nella coscienza sociale — ha di gran lunga sorpassato le disposizioni del Codice vigente.

Che la potestà maritale sia condizione necessaria e sufficiente a garantire l'unità della famiglia è una presunzione quotidianamente smentita dalla realtà di fatto: nella grande maggioranza delle famiglie italiane il reciproco riconoscimento di uguali diritti e di pari dignità è motivo di profonda armonia fra i coniugi e di equilibrio affettivo ed educativo nel rapporto con i figli. Certamente esiste ancora nelle zone e negli strati più arretrati, un costume informato alla tradizionale rigorosa gerarchia; ma spesso, sotto l'autorità dispotica di un capo-famiglia, esiste una unità solo apparente che chiude in sé i più aspri contrasti, le crisi di sopportazione e di ribellione che a volte esplodono nei conflitti di interesse e giungono fino al delitto per il cosiddetto motivo d'onore.

Ora, se è vero che la legge modifica il costume, è anche vero che essa reagisce sul costume; e perché ciò avvenga in senso positivo, non come remora ed ostacolo, ma come stimolo all'evoluzione, la legge deve adeguarsi alle forme del rapporto civile ed umano più elevate fra quelle presenti in una determinata società, in un determinato momento storico. È questa una delle ragioni per cui crediamo che la dichiarazione della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi non esprima una aspirazione nobile ma irraggiungibile e sia invece una norma che deve avere piena applicazione pratica.

Confidiamo pertanto che la presente proposta di legge, incontri il consenso di tutti i colleghi, i quali vedranno in essa espresso quel rispetto per l'istituzione della famiglia che non deve essere professato solo a parole, ma deve ispirare l'azione legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 144, 145, 146, 151, 152, 153, del Codice civile sono sostituiti dai seguenti:

ART. 144. (*Direzione della famiglia*). — Entrambi i coniugi hanno la direzione della famiglia.

La moglie assume il cognome del marito, aggiungendolo al proprio.

La residenza della famiglia è fissata dai coniugi di comune accordo.

Quando manchi tale accordo, su ricorso di uno o di entrambi i coniugi, decide il presidente del tribunale con decreto motivato.

ART. 145. (*Doveri dei coniugi*). — Il coniuge ha il dovere di provvedere al mantenimento e a tutti i bisogni dell'altro coniuge e della famiglia in proporzione alle sue sostanze e ai suoi redditi di lavoro.

ART. 146. (*Abbandono del domicilio coniugale*). — L'obbligazione di provvedere al mantenimento del coniuge rimane sospesa ove questi si allontani senza giusta causa dal domicilio coniugale e rifiuti di ritornarvi. In tale caso parte dei frutti dei suoi beni possono essere sequestrati con ordine dell'autorità giudiziaria, a favore dell'altro coniuge o della prole.

ART. 151. (*Cause di separazione personale*). — La separazione può essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.

ART. 152. (*Separazione per condanna penale*). — La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero anche a pena inferiore ove si tratti di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.

ART. 153. (*Separazione per non fissata residenza*). — La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi contro l'altro coniuge quando questi non consente di fissare la residenza nel luogo e nel modo stabiliti dalla autorità giudiziaria con il provvedimento di cui all'articolo 144.